



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE di CASIER

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV)

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C - Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: info@iccasier.edu.it - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT - Web: www.iccasier.edu.it

Dosson di Casier, 15 dicembre 2021

Circolare n. 187

Ai Genitori
Al Personale scolastico
I.C. Casier

Oggetto: Nota della Regione Veneto, prot. n. 582031 del 14/12/2021 "Rimodulazione temporanea protocollo gestione casi scolastici"

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, la nota della Regione Veneto prot. n. 582031 del 14/12/2021 in cui, data l'attuale situazione epidemiologica della Regione Veneto e "considerate le difficoltà nel garantire sempre la programmazione dei test nelle prime 48 ore, si indica di disporre la quarantena di tutti i contatti scolastici in attesa di effettuazione del primo test di sorveglianza e della relativa comunicazione di esito negativo. [...]"

Inoltre si ricorda che i SISP possono prevedere misure aggiuntive e specifiche per le singole realtà interessate da situazioni epidemiologiche più impegnative. [...] In tali plessi, i SISP potranno prevedere la quarantena anche in presenza di un caso singolo o, quando necessario, la sospensione della didattica in presenza per l'intero plesso.

Si raccomanda in tutti i contesti, anche nel caso di contatti scolastici con un caso positivo, un attento auto-monitoraggio delle proprie condizioni di salute e, in caso di sintomi, un tempestivo contatto con il proprio medico curante."

Cordiali saluti.

Coll. del DS
DVincenzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
prof.ssa Maria Francesca DILEO
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D. Lgs. n.39/93*

lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all'art. 4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500), ferme restando le conseguenze disciplinari.